



CONTRATTO

PER LA FORNITURA DI PER L'ACQUISTO DI N. 1.500 MARCHE TEMPORALI, N. 1.000 SMART CARD AVANZATE CON FUNZIONE DI BADGE AZIENDALE SU CUI INSTALLARE I CERTIFICATI DI CNS E DI FIRMA DIGITALE (N. 500 CON LAYOUT AIFA DI TIPO 1 E N. 500 CON LAYOUT AIFA DI TIPO 2), N. 500 LETTORI SMART CARD, N. 1.000 CERTIFICATI DI AUTENTICAZIONE E N. 100 CERTIFICATI DI FIRMA DIGITALE, N. 1 CMS (CARD MANAGEMENT SYSTEM) E SESSIONE DI FORMAZIONE, N. 1000 TESSERE CON I CODICI DI PROTEZIONE (SCRATCH CARDS), FINO A N. 90 CASELLE PEC, NONCHÉ RELATIVA ASSISTENZA – CIG ZFA1E46F4D

TRA

l'Agenzia Italiana del Farmaco - AIFA, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, codice fiscale n. 97345810580 e Partita IVA n. 08703841000, nella persona del dott. Mario Giovanni Melazzini, nato a Pavia il 10/08/1958, in qualità di Direttore Generale, e, per la carica, legale rappresentante p.t. dell'Agenzia Italiana del Farmaco, giusta i poteri conferiti con decreto del Ministro della Salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347 come confermato, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con decreto del Ministro della Salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Salute in data 06 febbraio 2017, al n. 141

E

la Namirial S.p.A., con sede legale in Senigallia (AN), Codice Fiscale e Partita IVA 02046570426, nella persona del Sig. Davide Ceccucci, nato a Fano (PU), il 05/11/1962, in qualità di amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore munito dei necessari poteri di firma.

PREMESSO CHE

a) ai termini in corsivo di cui appresso viene attribuito, ai fini del presente

Contratto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi:

- *Contratto*, indica il presente Contratto fra le *Parti*;
- *AIFA*, indica l'Agenzia Italiana del Farmaco, come in epigrafe individuata e rappresentata;
- *Fornitore contraente e/o Aggiudicatario*, indica Namirial S.p.A., come in epigrafe individuato e rappresentato, in qualità di aggiudicatario della gara per l'affidamento della Fornitura di n. 1.500 marche temporali, n. 1.000 smart card avanzate con funzione di badge aziendale su cui installare i certificati di CNS e di firma digitale (n. 500 con layout AIFA di Tipo 1 e n. 500 con layout AIFA di Tipo 2), n. 500 lettori smart card, n. 1.000 Certificati di autenticazione e n. 100 Certificati di Firma Digitale, n. 1 CMS (Card Management System) e sessione di formazione, n. 1000 tessere con i codici di protezione (scratch cards), fino a n. 90 Caselle pec, nonché relativa assistenza – CIG ZFA1E46F4D, e contraente del presente

Contratto;

- *Parte*, indica a seconda dei casi l'*AIFA* o l'*Aggiudicatario*;
- *Parti*, indica congiuntamente l'*AIFA* e l'*Aggiudicatario*;
- *Lettera d'invito*, indica la Lettera di invito prot. ANGP/41611/p del 21/04/2017 e i relativi allegati, con la quale l'*AIFA* ha invitato i candidati prescelti a presentare le offerte nella gara per l'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente



Contratto;

- *Capitolato Tecnico*, indica l'Allegato B alla Lettera d'Invito;

- *Offerta Economica*, indica l'Offerta Economica presentata dal Fornitore nel corso della gara per l'aggiudicazione della fornitura oggetto del presente Contratto;

- *Fornitura*, indica l'oggetto del presente Contratto di cui all'art. 2;

- *Dichiarazione sulla Tracciabilità dei Flussi finanziari*, indica la dichiarazione firmata digitalmente dal Fornitore in merito in data 17/07/2017, e assunta al prot. AIFA n. 77984 del 18/07/2017;

- *Garanzia Definitiva* indica la polizza fidejussoria ovvero indicare assicurativa n. 2175737 emessa da Coface il 13/07/2017;

- *Certificazione ai fini delle riduzioni della garanzia definitiva di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016*: ISO 9001:2008 rilasciata Bureau Veritas Certification in data 10/11/2016;

- *Polizza Assicurativa* n. IFL0010032 emessa da AIG Europe Limited in data 1/03/2017;

b) l'AIFA, con determina DG n. 779 del 20/04/2017 ha indetto una procedura di acquisto tramite RdO ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, da aggiudicare sulla base del criterio del minor prezzo, per l'acquisto di n. 1.500 marche temporali, n. 1.000 smart card avanzate con funzione di badge aziendale su cui installare i certificati di CNS e di firma digitale (n. 500 con layout AIFA di Tipo 1 e n. 500 con layout AIFA di Tipo 2), n. 500 lettori smart card, n. 1.000 Certificati di autenticazione e n. 100 Certificati di Firma Digitale, n. 1 CMS (Card Management System) e sessione di formazione, n. 1000 tessere con i codici di protezione (scratch cards), fino a n. 90 Caselle pec, nonché relativa assistenza – CIG , per un importo complessivo a base d'asta di euro

10/10

38.0000.00 (trentottomila/00), oltre IVA, avviata con Lettera di invito num. prot. ANGP/41611/p del 21/04/2017;

c) all'esito della procedura di gara, l'offerta presentata dall'Aggiudicatario è risultata quella migliore secondo il criterio del prezzo più basso;

d) con determina DG n. 1259 dell'11/07/2017 è stato autorizzato l'affidamento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 ss.mm.ii., in favore della società Namirial S.p.A. per la fornitura di n. 1.500 marche temporali, n. 1.000 smart card avanzate con funzione di badge aziendale su cui installare i certificati di CNS e di firma digitale (n. 500 con layout AIFA di Tipo 1 e n. 500 con layout AIFA di Tipo 2), n. 500 lettori smart card, n. 1.000 Certificati di autenticazione e n. 100 Certificati di Firma Digitale, n. 1 CMS (Card Management System) e sessione di formazione, n. 1000 tessere con i codici di protezione (scratch cards), fino a n. 90 Caselle pec, nonché relativa assistenza;

e) con nota num. prot. ANGP del 12/07/2017, l'aggiudicazione veniva regolarmente notificata alla Namirial S.p.A. secondo quanto disposto dall'art. 76 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché tramite il sistema di e-Procurement del Me.Pa.;

f) l'Aggiudicatario ha dichiarato di possedere i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento di servizi e forniture di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, il regolare possesso dei quali è oggetto di controllo da parte di AIFA ove previsto ai sensi dell'art. 85 e 36 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE



Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

1. Formano parte integrante del presente *Contratto* le *Premesse* di cui sopra e tutti i documenti ivi citati anche se non materialmente allegati al presente *Contratto* nonché le *Condizioni Generali di Contratto* relative a prodotti e servizi per l'informatica e le *Telecomunicazioni* (Allegato 3 al Bando MePA "ICT 2009/Prodotti per l'informatica e le telecomunicazioni").

2. Per quanto non espressamente regolamentato nel presente *Contratto*, si richiamano le *condizioni generali di contratto* di cui al Bando MePA "ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni", (Allegato 3 – *Condizioni Generali di Contratto* relative a prodotti per l'informatica e le *Telecomunicazioni*) e tutti gli ulteriori documenti allegati al citato Bando (quali Allegato 2 –*Capitolato Tecnico, Prodotti*; Allegato 8 – *Regole del Sistema di E-Procurement della PA*; Allegato 9 – *Patto di integrità*) nonché dalle *condizioni particolari di contratto* e dalla *Lettera di invito* e relativi allegati.

In caso di divergenza fra la disciplina contenuta negli atti predisposti dall'AIFA e quella contenuta nel Bando MePA "ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni" e relativi allegati sopra indicati, si applicherà a scelta dell'AIFA la normativa ritenuta dall'AIFA a sé più favorevole.

Al contratto sarà, inoltre, applicabile il D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. (in appresso per brevità anche "Codice"), la disciplina generale e speciale che regola gli acquisti della *Pubblica Amministrazione* e, in quanto applicabile, il codice civile.

3. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e documenti di gara di cui in premessa prodotti dall'AIFA prevarranno su quelli prodotti dal *Fornitore*, salvo eventuali modifiche espressamente concordate dalle *Parti*.

4. Le *clausole* del presente *Contratto* potranno essere sostituite, modificate o



abrogate per comune volontà dell'AIFA e dell'Aggiudicatario, nonché per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla sottoscrizione del Contratto stesso.

Art. 2 – Oggetto del Contratto

1. Con il presente Contratto l'AIFA affida all'Aggiudicatario, che accetta, la fornitura di n. 1.500 marche temporali, n. 1.000 smart card avanzate con funzione di badge aziendale su cui installare i certificati di CNS e di firma digitale (n. 500 con layout AIFA di Tipo 1 e n. 500 con layout AIFA di Tipo 2), n. 500 lettori smart card, n. 1.000 Certificati di autenticazione e n. 100 Certificati di Firma Digitale, n. 1 CMS (Card Management System) e sessione di formazione, n. 1000 tessere con i codici di protezione (scratch cards), fino a n. 90 Caselle pec, nonché relativa assistenza.

2. Detta fornitura è quella specificamente descritta nel Capitolato Tecnico cui integralmente si rimanda.

3. Non è previsto il diritto di esclusiva in favore dell'Aggiudicatario, potendo l'AIFA rivolgersi, in caso di improvvisa necessità o per operazioni particolarmente complesse, ad altro Operatore Economico specializzato debitamente selezionato.

Art. 3 – Durata del Contratto

1. La scadenza della validità temporale dei beni oggetto della fornitura sarà la seguente:

1) per n. 1.500 marche temporali con relativa assistenza di cui al paragrafo 1.5 del Capitolato Tecnico (Allegato B): la consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto tramite un portale ad accesso riservato messo a disposizione dal fornitore, salvo diversa determinazione dell'AIFA.

Il consumo avverrà durante tutta la vigenza contrattuale;

2) per n. 1.000 smart card avanzate con funzione di CNS, badge aziendale, firma



digitale (n. 500 con layout AIFA di Tipo 1 e n. 500 con layout AIFA di Tipo 2): la consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla messa a disposizione da parte dell'AIFA dei relativi layout;

3) per n. 500 lettori smart card: la consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salvo diversa determinazione dell'AIFA.

4) fino a n. 90 caselle pec con relativa assistenza di cui al paragrafo 1.5 del Capitolato Tecnico (Allegato B): è prevista una durata massima di 60 mesi decorrenti dalla data di attivazione di ciascuna casella pec. Il fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Agenzia entro 15 giorni dalla stipula del contratto un apposito portale ad accesso riservato che consenta in maniera autonoma l'attivazione/modifica/disabilitazione delle PEC, fermo restando che tutte le richieste potranno essere gestite dall'AIFA nell'arco di un quinquennio decorrente dalla data di sottoscrizione del Contratto il Fornitore. Si rimanda al paragrafo 1.3 del Capitolato Tecnico (Allegato B) per ulteriori dettagli in merito.

5) per n. 1.000 Certificati di autenticazione e n. 100 Certificati di Firma Digitale relativa assistenza di cui al paragrafo 1.5 del Capitolato Tecnico (Allegato B): la consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto tramite il CMS di cui al punto successivo, salvo diversa determinazione dell'AIFA. La durata di ciascun certificato è di 36 mesi decorrenti dalla data di emissione dello stesso da parte dell'AIFA su relativa Smart card.

6) per n. 1 CMS (Card Management System) e sessione di formazione (anche online) per 3 (tre) operatori di Registrazione: la fornitura/servizi dovranno essere effettuati entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salvo diversa determinazione dell'AIFA.

7) per n. 1000 tessere con i codici di protezione (scratch cards) dei certificati oggetto di questa fornitura o soluzioni funzionalmente analoghe: la consegna della fornitura dovrà essere effettuata entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto, salvo diversa determinazione dell'AIFA.

2. E' facoltà dell'AIFA disporre la sospensione totale o parziale dei servizi con preavviso di 20 (venti) giorni, qualora - per motivi diversi anche a seguito di riorganizzazione di funzioni istituzionali, disposti da norme di legge, regolamenti, provvedimenti amministrativi interni - si rendesse necessaria, senza che il *Fornitore contraente* possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o quant'altro.

3. Viene espressamente prevista la facoltà dell'AIFA di prorogare la durata del contratto, sussistendo i presupposti di cui all'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

1. Al Fornitore verrà corrisposto quanto segue:

- a) il corrispettivo complessivo per le Forniture oggetto della presente procedura ad eccezione delle caselle pec è pari a euro 11.590, 00 (undicimilacinquecentonovanta/00) oltre IVA, da corrispondersi dietro presentazione di regolare fattura successivamente alla consegna della fornitura;
- b) il costo/annuo di ogni singola casella PEC con dimensione pari almeno a 10GB è pari a € 10,00 (dieci/00) oltre IVA;
- c) il costo/annuo di ogni singola casella PEC con dimensione pari almeno a 1GB è pari a € 1,00 (uno/00) oltre IVA.

Per quanto concerne il pagamento delle caselle pec si rimanda a quanto disciplinato al paragrafo 1.3 del *Capitolato Tecnico*.

2. I corrispettivi non sono soggetti a revisione fino alla scadenza del *Contratto* e si



intendono comprensivi di qualsiasi costo o onere sostenuto dall'Aggiudicatario per l'esecuzione della Fornitura, essendo espressamente esclusa la previsione di clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. L'Aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi azione o eccezione in merito, essendosi obbligato nel formulare la propria Offerta, a tenere conto di eventuali maggiorazioni di prezzi che dovessero intervenire durante la durata contrattuale.

3. Il Fornitore contraente rinuncia espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664 c.c.

4. Ai sensi dell'art. 106 comma 1 del Codice, in caso di variazioni in aumento o diminuzione (anche incidenti sulla durata del Contratto) della Fornitura che non superi il 2% del totale complessivo della fornitura appaltata, il corrispettivo di cui al presente articolo dovrà restare fisso ed invariato, non essendo previste clausole di revisione dei prezzi.

In corso di esecuzione del presente Contratto, l'AIFA si riserva la facoltà di richiedere all'Aggiudicatario l'estensione o la riduzione delle prestazioni pari al quinto del valore del Contratto.

5. E' esclusa qualsiasi forma di anticipazione del prezzo, ai sensi dell'art. 5 D.L. 28 marzo 1997 n. 79, convertito in L. 28 maggio 1997 n. 140.

6. L'emissione ed il pagamento delle fatture sono subordinati alla piena conformità dei Servizi ai termini contrattuali e agli standard di qualità richiesti dall'AIFA nonché al rilascio del certificato di verifica di conformità e del certificato di pagamento di cui all'art. 113-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e/o al rilascio del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016.

In particolare con la verifica di conformità, la Stazione Appaltante certifica, con le modalità di cui all'art. 102 commi 6 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016, che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di particolare complessità delle prestazioni da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di verifica di conformità ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Ai sensi dell'art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, il certificato di verifica di conformità è sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal responsabile unico del procedimento.

In particolare all'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento di cui all'art. 113-bis del Codice ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il termine per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal RUP non oltre tre mesi dalla data



di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

7. L'AIFA procede ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011, sussistendone le condizioni. Tuttavia la corresponsione al *Fornitore contraente* del corrispettivo contrattuale resta subordinata all'esito degli accertamenti antimafia; nell'ipotesi di accertamenti positivi, il presente *Contratto* si intenderà risolto di diritto, salvo il diritto di AIFA al risarcimento del danno.

8. Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura la quale dovrà necessariamente recare il relativo CIG ZFA1E46F4D, essere intestata a: Agenzia Italiana del Farmaco, con sede legale in Roma, Via del Tritone n. 181 – 00187, C.F. n. 97345810580 – P.I. n. 08703841000.

A partire dal 1° luglio 2017, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 50/2017, l'AIFA rientra tra i soggetti per i quali è prevista l'estensione del meccanismo dello split payment in materia di scissione dei pagamenti. Pertanto le fatture emesse a far data dal 01 luglio 2017 dovranno essere inviate esclusivamente mediante sistema di interscambio codice univoco UFE1TR e con la dicitura IVA "Scissione dei pagamenti", nel caso contrario le fatture inviate con altre forme di trasmissione e con diciture IVA diverse da quella "scissione dei pagamenti" non saranno ritenute valide, pertanto rifiutate. Il suddetto meccanismo della scissione contabile non si applica ai fornitori che emettono fatture in:

- Reverse Charge;
- Regimi speciali IVA, come ad esempio per il regime monofase dell'editoria, il regime speciale relativo alle agenzie di viaggio e il regime del margine;
- Sono esclusi inoltre anche le piccole spese della PA quando il fornitore emette ricevuta fiscale o scontrino fiscale.

A partire dal 1 luglio 2017 ricadono nell'obbligo dell'emissione delle fatture alla PA



con "scissione dei pagamenti" anche i lavoratori autonomi i quali subiscono in fase di fatturazione la trattenuta di ritenute d'imposta sul reddito.

Ai fini della fatturazione elettronica, si comunica che per l'Aifa il Codice Univoco Ufficio di IPA è il seguente: UFE1TR.

Il pagamento, subordinato al rispetto di tutte le condizioni contrattuali e al positivo riscontro da parte dell'Agenzia che le prestazioni siano state rese secondo gli standard qualitativi e quantitativi contrattualmente richiesti, sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura da parte AIFA.

Al fine di consentire il riscontro della fattura, contestualmente all'invio della fattura elettronica, il Fornitore si obbliga ad inviare all'indirizzo pec: protocollo@aifa.milfcert.it un prospetto dettagliato con l'indicazione dei prodotti fatturati e dei relativi costi; detta pec dovrà avere il seguente oggetto: "Allegato a fattura n. , CIG n. , Fornitore ", riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente gli estremi del Documento di Trasporto che dovrà essere, altresì, allegato alla fattura. In assenza le fatture non potranno essere liquidate.

9. Ciascun pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario, sul conto corrente bancario dedicato intestato all'Aggiudicatario, come espressamente indicato nella dichiarazione citata nelle Premesse al presente Contratto, rilasciata dallo stesso, sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 nella quale vengono, altresì, riportate le persone delegate ad operare sui suddetti conti correnti bancari.

10. L'Aggiudicatario si impegna a rendere note all'AIFA, con comunicazione scritta, eventuali variazioni del numero di conto corrente o dei soggetti abilitati a operare



su tale conto, rimanendo, pertanto, esclusa ogni altra comunicazione con qualunque altro mezzo. Fino a quando non sarà pervenuta tale comunicazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente di cui al precedente comma avranno effetto liberatorio per l'AIFA.

11. L'Aggiudicatario garantisce, inoltre, di assumere ed adempiere tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii.

12. Ai sensi dell'art. 3, della L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii., costituisce causa di risoluzione del presente Contratto il mancato utilizzo da parte dell'Aggiudicatario del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni relative al presente Contratto.

Ai fini del rispetto delle prescrizioni contenute all'art. 30, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, l'Aggiudicatario, nelle fatture emesse nel periodo di vigenza contrattuale nelle modalità sopra indicate, dovrà operare, sull'importo relativo alle prestazioni svolte, una decurtazione dello 0,50% e dare atto di tale decurtazione nel campo descrittivo del medesimo documento. Tale decurtazione comporterà una riduzione della base imponibile a tutti gli effetti di legge a cui l'Aggiudicatario è assoggettato, determinando l'effettivo importo oggetto di liquidazione. Nella fattura emessa a saldo della prestazione l'Aggiudicatario dovrà riportare nel campo descrittivo l'importo a saldo riferito all'ultima parte di prestazione svolta e la somma delle decurtazioni dello 0,50% fino ad allora operate nelle precedenti fatture emesse. Il totale degli importi descritti nel campo descrittivo della fattura a saldo costituirà la base imponibile oggetto di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante del certificato di verifica di



conformità, previo rilascio del DURC regolare.

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione della Fornitura


1. Nell'esecuzione della *Fornitura*, il *Fornitore contraente* è tenuto ad osservare e ad adeguarsi a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento ed alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità, nonché a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente *Contratto*. Restano ad esclusivo carico del *Fornitore contraente* gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle norme e prescrizioni di cui sopra.

2. Il *Fornitore contraente* si impegna a documentare in ogni momento, a semplice richiesta dell'*AIFA*, il completo rispetto delle normative o disposizioni amministrative che regolano le attività affidategli e comunque a comunicare tempestivamente all'*AIFA* ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*.

3. Il *Fornitore contraente* si impegna a eseguire la *Fornitura* con la necessaria diligenza e competenza professionale richiesta dal tipo di prestazione, garantendone l'esecuzione a regola d'arte, ivi compresi gli accorgimenti necessari ed opportuni anche se non espressamente specificati nel presente *Contratto*.

Su specifica richiesta dell'*AIFA*, il *Fornitore contraente* si impegna a predisporre relazioni tecniche dettagliate su eventuali disservizi o eventi di rilievo che dovessero verificarsi durante l'esecuzione della *Fornitura*. In particolare, dovranno essere tempestivamente segnalati eventuali danni provocati nell'esecuzione della *Fornitura*.

4. Il *Fornitore contraente* non potrà apportare variazioni alle modalità di esecuzione



della *Fornitura* indicate nel *Contratto* e nel *Capitolato Tecnico*, salvo specifica richiesta dell'*AIFA*.

5. Il *Fornitore contraente* si impegna a prestare un servizio di elevata qualità rispetto agli standard di mercato, assicurando, comunque, per l'intera durata del *Contratto*, il mantenimento del livello delle attività e il rispetto della tempistica pianificata, tali da garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati.

6. Il *Fornitore contraente* dovrà attenersi alle disposizioni fornite dal Settore ICT dell'*AIFA*, concordando ogni specifica attività con la persona incaricata dall'*AIFA*, di cui al successivo art. 6 comma 1.

7. Nell'esecuzione di tali prestazioni, l'*Aggiudicatario* si impegna ad attenersi alle disposizioni e ulteriori attività accessorie che potranno rendersi necessarie, di volta in volta, al fine di garantire all'*AIFA* il miglior coordinamento possibile con eventuali fornitori di servizi complementari e/o accessori alla *Fornitura/Servizi* prestati dall'*Aggiudicatario*.

Art. 6 - Direttore dell'esecuzione del Contratto e Responsabili Coordinatori

1. Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 101, 102 e 111 del D. Lgs. n. 50/2016, *AIFA* nomina il dott. Francesco Saverio Sesti, quale proprio Direttore dell'esecuzione del *Contratto*, incaricato di monitorare sulla corretta esecuzione della *Fornitura*.

2. Il *Fornitore contraente* nomina quale proprio Responsabile coordinatore della *Fornitura* il Sig. Andrea Battaglia, il quale dovrà, tra l'altro, operare da interlocutore privilegiato dell'*AIFA* per tutti gli aspetti inerenti la *Fornitura*, gestire e coordinare la corretta esecuzione della *Fornitura* da parte del *Fornitore contraente*.

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

1. L'esecuzione delle attività costituenti l'oggetto del *Contratto* dovrà avvenire nel rispetto dei requisiti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di



lavoro stabiliti dalla normativa nazionale e, in particolare dal D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii., dalla normativa comunitaria vigente, nonché dalla normativa nazionale e comunitaria che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente Contratto.

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

1. Il *Fornitore contraente* assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni eventualmente subiti da persone e/o cose, sia dell'*AIFA* che di terzi, in dipendenza di azioni od omissioni, colpose o dolose, comunque connesse all'esecuzione della *Fornitura* o comunque ad essa riferibile, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il *Fornitore contraente* assume l'onere di tenere indenne e, nel caso, risarcire l'*AIFA* per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei suoi confronti da parte di terzi per infortuni o danni arrecati a persone e/o cose in relazione allo svolgimento della *Fornitura*.

3. Ai fini del risarcimento di cui al precedente comma, all'atto della stipula l'*Aggiudicatario* produce copia di adeguata polizza assicurativa, citata nelle *Premesse* al presente *Contratto*, idonea a coprire gli eventuali danni arrecati nello svolgimento della *Fornitura* di cui all'articolo 2 del presente *Contratto*. Alla scadenza della predetta polizza, il *Fornitore Contraente* provvederà a fornire copia del rinnovo sino al termine del periodo di efficacia del *Contratto* e comunque fino al completo adempimento delle prestazioni previste dal *Contratto* stesso, pena la risoluzione del *Contratto* e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.

4. L'*Aggiudicatario* solleva l'*AIFA* da qualsiasi responsabilità derivante dall'inadempimento delle proprie obbligazioni quale datore di lavoro, relativamente

alle normative di previdenza sociale, salute e sicurezza, assicurazioni obbligatorie o di qualsiasi altra normativa in vigore.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore contraente* per i danni non coperti dalla cauzione di cui al successivo art. 9 o per gli eventuali maggiori danni eccedenti i massimali previsti in polizza la quale non costituisce un limite al risarcimento dei danni.

Art. 9 – Garanzia definitiva

1. All'atto della stipula, l'*Agiudicatario* produce idoneo documento comprovante la prestazione della garanzia definitiva, citata nelle *Premesse* del presente *Contratto*, secondo le modalità di cui all'art.103 del D. Lgs. n. 50/2016.

2. La cauzione è prestata per un importo esente da IVA di euro 6.896,05 (seimilaottocentonovantasei/05), pari al 120 % di ribasso, come calcolata ai sensi dell'art. 103 del Codice, ridotto nelle ipotesi indicate dall'art. 93, comma 7, per le percentuali ivi indicate:

3. Detta cauzione viene prestata dal *Fornitore contraente* a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al *Fornitore* rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del Codice, l'AIFA ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze



derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio ovvero dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

4. Salvo il caso dello svincolo progressivo e automatico della garanzia di cui all'art. 103, commi 5 e 6 del D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi, per effetto di quanto disposto dal *Contratto* (es. a seguito dell'applicazione delle penali), essa dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'AIFA avrà reso noto al *Fornitore contraente* l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al *Fornitore*.

Art. 10 – Penali

1. In ordine all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto saranno applicate le penali contemplate nelle Condizioni Generali di Contratto relative a prodotti per l'Informatica e le Telecomunicazioni (Allegato 3 al Bando MePA "ICT 2009/Prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni").

2. L'importo delle penali non potrà superare complessivamente il 10% dell'importo netto del *Contratto*, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Ove l'importo delle penali applicate raggiunga poi il limite del 10% dell'importo netto del *Contratto*, l'AIFA potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

3. L'AIFA potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con gli importi dovuti al *Fornitore contraente* a titolo di corrispettivo ovvero rivalersi, a sua insindacabile scelta, sulla cauzione di cui al precedente art. 9, senza necessità di

AIFA

diffida o di azione legale.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati al *Fornitore contraente* per iscritto. Il *Fornitore contraente* dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni ad *AIFA* nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'*AIFA* ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al *Fornitore contraente* le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il *Fornitore contraente* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il *Contratto* nei casi in cui questo è consentito.

6. Il *Fornitore contraente* prende atto che l'applicazione delle penali previste nel presente articolo non preclude il diritto dell'*AIFA* a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. In ogni caso, l'*AIFA* si riserva la facoltà di far eseguire da altri le prestazioni non regolarmente eseguite, imputando al *Fornitore contraente* i relativi costi.

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

1. L'*AIFA* ha la facoltà di recedere dal presente *Contratto*, nelle seguenti ipotesi:

a) l'*AIFA* potrà in qualunque momento recedere dal *Contratto*, per giusta causa qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico-organizzative rilevanti ai fini e agli scopi della fornitura oggetto del presente *Contratto* nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel



provvedimento di recesso dal contratto, dandone semplice preavviso al Fornitore contraente, almeno 30 giorni prima, mediante comunicazione scritta inviata a mezzo PEC.

b) L'AIFA potrà comunque recedere, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Aggiudicatario, e lo stesso non acconsenta ad una modifica.

c) Qualora taluno dei componenti l'organo d'amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o altro responsabile dell'Aggiudicatario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, l'AIFA ha diritto di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento e qualsiasi sia il suo stato di esecuzione, senza onere di preavviso.

d) In ogni caso l'AIFA avrà la facoltà di recedere dal presente Contratto in tutti i casi di cui all'art. 109 del Codice e con le modalità ivi previste.

e) In caso l'Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese ovvero un soggetto di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) ed e) del Codice, l'AIFA deve recedere dal Contratto nelle ipotesi indicate all'art. 48 comma 17 del Codice.

E' ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate, unicamente nelle ipotesi disciplinate all'art. 48 comma 19 e 19-bis del Codice.

2. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'AIFA.

ALFA

3. In tutti i casi di recesso, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento della parte della fornitura correttamente eseguita in base al *Contratto* fino al momento del ricevimento della comunicazione del recesso.

4. In tutti i casi di recesso l'Aggiudicatario rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, a ogni ulteriore compenso e/o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

1. L'AIFA avrà la facoltà, previa comunicazione scritta da inviare al *Fornitore contraente* a mezzo PEC, di risolvere il presente *Contratto* ai sensi dell'art. 1456 del c.c., a tutti gli effetti di legge, nelle seguenti ipotesi:

- a) in caso di cessione del presente *Contratto* o della *Fornitura* o del credito ovvero in caso di subappalto non autorizzato o autorizzabile da parte dell'AIFA;
- b) in caso di mancata comunicazione di cessione dell'impresa;
- c) in caso di mancanza ovvero di decadenza delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto* ovvero in caso di mancata comunicazione di ogni variazione della propria attività o vicenda che possa comportare il venir meno o la revoca delle previste autorizzazioni da parte delle autorità competenti o la perdita dei requisiti di legge, i quali dovranno permanere in essere per tutta la durata del *Contratto*;
- d) in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui all'art. 10 del presente *Contratto*;
- e) in caso di inadempimento agli obblighi contrattuali. In particolare l'inadempimento verrà contestato per iscritto mediante lettera inviata a mezzo PEC, con la quale viene chiesta la cessazione dell'inadempimento.



indirizzata dall'AIFA all'Aggiudicatario, il quale ultimo è tenuto a comunicare le proprie giustificazioni nel termine massimo di massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della stessa lettera. In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di cessazione dell'inadempimento ovvero in caso di reiterato inadempimento da parte dell'Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto, nonché con gli eventuali atti aggiuntivi e/o modificativi, il contratto si intenderà risolto di diritto;

f) nel caso, durante il rapporto contrattuale, emergano nei confronti dell'Aggiudicatario le condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche previste dall'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare.

g) in caso di violazione degli obblighi di segretezza e/o riservatezza ovvero degli obblighi connessi al Trattamento e protezione dei dati personali, secondo quanto previsto ai successivi artt. 14 e 15.

h) in caso di violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto in appresso indicato. In particolare l'Aggiudicatario dichiara di aver preso visione - sul sito istituzionale dell'AIFA www.agenziafarmaco.gov.it, alla voce Attività>Affari Amministrativi>Codice disciplinare e codice di condotta - di quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché dal Codice di comportamento integrativo emesso dall'AIFA. Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.P.R. citato, l'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta ivi previsti, impegnandosi a trasmettere copia dello stesso ai propri



dipendenti/incaricati/fornitori/collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui al D.P.R 16 aprile 2013, n. 62 e di tutto quanto sopra, può costituire causa di risoluzione del presente *Contratto* a insindacabile giudizio dell'*AIFA*. In particolare l'*AIFA*, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto al Fornitore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, l'*AIFA* procederà alla risoluzione del presente *Contratto*.

In ogni caso l'*AIFA* avrà la facoltà di risolvere il presente *Contratto* in tutti i casi di cui all'art. 108 del Codice e con le modalità ivi previste.

2. Per qualsiasi ragione si addivena alla risoluzione del presente *Contratto*, il *Fornitore contraente*, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti e alle maggiori spese alle quali l'*AIFA* dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva la facoltà di *AIFA* di affidare l'appalto a terzi in danno al *Fornitore contraente* e salva l'applicazione di penali ed impregiudicata ogni eventuale azione in sede penale.

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto e della Fornitura - Cessione del credito

- Disciplina del Subappalto

1. E' fatto divieto all'*Aggiudicatario* di cedere, a qualsiasi titolo, il presente *Contratto* a pena di nullità della cessione stessa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lettera d) del Codice ossia ove all'aggiudicatario iniziale succeda, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi



altre modifiche sostanziali al *Contratto* e non sia finalizzato ad eludere

l'applicazione del Codice.

2. È fatto assoluto divieto al *Fornitore contraente* di cedere l'esecuzione, anche parziale, della *Fornitura*.

3. La cessione dei crediti è regolata dall'art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso l'*AIFA* non accetta preventivamente la cessione da parte del *Fornitore contraente* di tutti o parte dei crediti che devono venire a maturazione per effetto della stipula del presente *Contratto*.

4. Il mancato rispetto degli obblighi di cui ai precedenti commi comporterà l'incameramento della cauzione di cui al precedente art. 9 e la facoltà per l'*AIFA* di risolvere il presente *Contratto*, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

5. È inoltre fatto divieto all'*Aggiudicatario* di subappaltare, in tutto o in parte, la *Fornitura* oggetto di affidamento ove non previsto in sede di Offerta dall'*Aggiudicatario*, pena l'immediata risoluzione del *Contratto* e l'incameramento della cauzione di cui all'art. 9.

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

1. Il *Fornitore contraente* si impegna a mantenere la massima RISERVATEZZA in merito ai documenti, informazioni, notizie e modalità organizzative e operative relative all'*AIFA* che possano costituire oggetto di trattamento in esecuzione della *Fornitura* oggetto del *Contratto*, con divieto di divulgazione e utilizzo in alcun modo e a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente connessi con l'esecuzione del *Contratto*, impegnandosi, altresì, a non eseguire o permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di atti di qualsiasi genere di cui sia venuto in possesso in ragione dell'incarico ad esso conferito con il presente *Contratto*.

AIFA

2. Il *Fornitore contraente* si impegna ad adottare tutte le misure volte a garantire la massima riservatezza delle informazioni di cui venisse a conoscenza nell'espletamento dell'incarico. In merito il *Fornitore contraente* dovrà richiamare l'attenzione dei propri dipendenti e dei propri incaricati che comunque collaborino a qualsiasi titolo all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente *Contratto*, su quanto disposto dall'art. 326 del codice penale in merito alla violazione o all'uso illegittimo di notizie riservate. In particolare il *Fornitore contraente* si impegna a diffidare i propri dipendenti e i propri incaricati come sopra descritti, alla più rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, in conformità a quanto previsto dalle norme in materia e a far mantenere riservate le informazioni di cui i medesimi venissero a conoscenza, ai sensi dell'art. 2105 del codice civile.

E' fatto obbligo all'*Aggiudicatario*, ai propri dipendenti ed ai propri incaricati di compilare e firmare l'apposito modulo "Dichiarazione di riservatezza" predisposto dall'*AIFA* per le imprese terze; tale modulo debitamente sottoscritto come citato nelle *Premesse* al presente *Contratto*, viene prodotto dall'*Aggiudicatario* all'atto della stipula.

5. In caso di ripetuta e perdurante inosservanza agli obblighi di segretezza e/o riservatezza, l'*AIFA*, previa contestazione all'*Aggiudicatario* delle infrazioni agli obblighi di riservatezza e/o segretezza, avrà facoltà di dichiarare risolto il presente *Contratto*, fermo restando che l'*Aggiudicatario* sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'*AIFA*.

6. Le *Parti*, altresì, adotteranno tutti i provvedimenti necessari per prevenire situazioni che possano determinare CONFLITTI DI INTERESSE, compromettendo l'imparzialità e l'obiettività nell'esecuzione del *Contratto*.

7. Nel caso in cui tale conflitto d'interessi si manifesti, l'*AIFA* adotterà



immediatamente tutti i provvedimenti ritenuti a proprio insindacabile giudizio

necessari a porvi rimedio, senza che l'Aggiudicatario possa opporvisi.

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. Le Parti prendono atto che i dati personali inseriti nel presente Contratto nonché quelli oggetto di trattamento nell'espletamento della Fornitura, rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione del presente Contratto, le Parti dichiarano che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

2. L'Aggiudicatario presta il consenso alla pubblicazione dei dati ai sensi del D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle P.A.", nonché dell'art. 32 della legge n. 190/2012, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.". Pertanto, l'Aggiudicatario acconsente espressamente al trattamento e alla pubblicazione sul sito internet della scrivente AIFA dei dati relativi alla presente procedura di gara e al presente Contratto.

Art. 16 - Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti circa la validità, l'esecuzione, la risoluzione e l'interpretazione del presente Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Art. 17 - Imposta di bollo

Melazzini

1. Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali. In particolare il presente Contratto è assoggettato ad imposta di bollo ai sensi dell'art.

2 della Tariffa, Parte Prima, allegata al DPR n. 642/1972.

2. L'Aggiudicatario fornirà prova dell'avvenuto assolvimento delle imposte di bollo mediante l'invio all'indirizzo pec: protocollo@aifa.mailcert.it di copia del presente

Contratto con l'applicazione delle marche da bollo dovute, contestualmente all'invio della prima fattura elettronica. Detta pec dovrà avere il seguente oggetto:

"Allegato a fattura n. _____, CIG n. _____, Fornitore _____" riportante il numero della fattura cui si riferisce, il CIG del presente Contratto ed il nome del Fornitore.

Il presente Contratto si compone di una Premessa e di n. 17 (diciassette) articoli e n. 1 (una) annessa Approvazione in forma specifica resa dall'Aggiudicatario. Esso è redatto su n. 27 (ventisette) pagine complessive ed è sottoscritto mediante apposizione di firma digitale da AIFA e dall'Aggiudicatario.

Letto, firmato e sottoscritto digitalmente

Agenzia Italiana del Farmaco

Namirial S.p.A.

Firm.to digitalmente

Firm.to digitalmente

(Mario Giovanni Melazzini)

(Davide Ceccucci)

Dichiarazione dell'Aggiudicatario annessa al Contratto

Il sottoscritto Davide Ceccucci in qualità di rappresentante legale p.t., dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole del presente Contratto e dei documenti in atti richiamati. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e i patti

contenuti nel Contratto e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e

convenuto con le relative clausole. In particolare, dichiara di approvare

specificatamente le clausole e le condizioni di seguito elencate:

Art. 1 – Premesse, allegati e norme regolatrici

Art. 2 – Oggetto del Contratto

Art. 3 – Durata del Contratto

Art. 4 – Corrispettivo, Fatturazione e modalità di pagamento

Art. 5 - Modalità generali di esecuzione della fornitura

Art. 7 – Obblighi relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

Art. 8 – Responsabilità Civile e Polizza Assicurativa

Art. 9 - Cauzione

Art. 10 – Penali

Art. 11 – Recesso unilaterale dal Contratto

Art. 12 – Risoluzione dal Contratto

Art. 13 - Divieto di cessione del Contratto, della Fornitura e del credito – Disciplina

del Subappalto

Art. 14 - Obbligo di segretezza e/o riservatezza e Conflitto d'interessi

Art. 15 - Trattamento e protezione dei dati personali

Art. 16 - Foro competente

Art. 17 – Imposta di bollo

Namirial S.p.A.

Firmato digitalmente

(Davide Ceccucci)



E' copia conforme all'originale
composta di n. 28 fogli.
Il presente documento è stato
firmato digitalmente in data
24/03/2017 da DAIFA e NAMIRIAL
Roma il 24/03/2017

IL FUNZIONARIO

Cesca Neri

*PUBBLICATO DA PROPRIO
PER CONSULTANTE IN DATA
26.03.2017*